

**COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA**  
**Città Metropolitana di Milano**

**REVISORE UNICO DEI CONTI**

**VERBALE N. 14/2018**

**Oggetto: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "RIDEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE E APPROVAZIONE DEL NUOVO FUNZIONIGRAMMA CON DECORRENZA 01.10.2018 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-2020".**

Il giorno diciassette del mese di luglio dell'anno duemiladiciotto, presso gli uffici del Comune di Trezzo sull'Adda, alla presenza del Responsabile dei Servizi Finanziari - Dott. Fabio Scupola, è presente il sottoscritto Rag. Lorenzo Zanisi - Revisore unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 03/2017 del 27 febbraio 2017 per il triennio decorrente dal 28 gennaio 2017 al 27 gennaio 2020, per esprimere il proprio parere (ex art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448) sulla proposta di approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale ed aggiornamento della dotazione organica dell'ente.

RICEVUTA in data 17 luglio 2018 la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, avente ad oggetto: *"Ridefinizione della struttura organizzativa dell'ente e approvazione del nuovo funzionigramma con decorrenza 01.10.2018 – Aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020"*;

VISTI:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che *"...gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;

- l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che: *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;

- l'art. 33, commi 1 e 2, del D.Lgs. 165/2001, i quali stabiliscono rispettivamente che: *"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla*

*ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”;*

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii., il quale prevede che: *“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018”;*

- l'articolo 1, comma 234, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che: *“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”;*

- l'art. 7 comma 2 bis del D.L. 14/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 18.04.2017, n. 68 che prevede che: *“Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;*

- l'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, come modificato dall'art. 4, comma 3 del D.L. 78/2015, convertito in Legge 125/2015, che prevede tra l'altro che: *“...A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella*

*finanziaria e contabile, è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente";*

RICHIAMATO altresì l'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive e ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:

- funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
- ampia flessibilità, garantendo margini adeguati alle determinazioni operative e gestionali;
- collegamento delle attività degli uffici;
- garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 7.12.2017, esecutivo, che disciplina, tra gli altri aspetti, l'articolazione della struttura organizzativa del Comune;

VISTE le Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani di Fabbisogni di personale, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, ora in fase di registrazione alla Corte dei Conti che entreranno in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

VISTE le Linee Guida dell'ANCI sulle assunzioni del personale degli enti locali (Quaderno 13-giugno 2018);

CONSIDERATO che le Linee di indirizzo ministeriali definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e da altre norme specifiche vigenti;

CONSIDERATO che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- ☐ abbiano conseguito il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (art. 1, comma 475, lett. e), della Legge 11 dicembre 2016 n. 232);
- ☐ abbiano rispettato la riduzione progressiva delle spese di personale (art. 1, commi 557 e successivi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- ☐ abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- ☐ abbiano indicato la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter del D.Lgs. 165/2001, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione (art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- ☐ abbiano adottato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198);

- ☐ abbiano adottato il piano della performance, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- ☐ rispettino gli obblighi previsti dall'art. 27 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, in materia di certificazione del credito;

PRESO ATTO che, in relazione ai suddetti vincoli:

1. il Comune di Trezzo sull'Adda ha conseguito il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio 2017;
2. il Comune di Trezzo ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006;
3. con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 24.11.2017, esecutiva, si è preso atto della ricognizione effettuata dai Dirigenti e dal Comandante di Polizia Locale che hanno verificato l'eccedenza di personale o di situazioni di soprannumero del personale in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato;
4. con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2018, è stato adottato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità;
5. con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 18.01.2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennio 2018/2020, relativamente alla ripartizione contabile del bilancio in capitoli e centri di responsabilità;
6. è in corso di approvazione il Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance 2018-2020 relativamente alla definizione degli obiettivi di Area, Settore e Servizio;
7. sono stati rispettati gli obblighi previsti dall'art. 27 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, in materia di certificazione del credito, come attestato dal Responsabile del Settore servizi Finanziari;

CONSIDERATO altresì che il rapporto delle spese del personale sulle spese correnti, anno 2017, è pari al 25,38%.

Il Revisore unico dei Conti

CERTIFICA

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

ESPRIME

**PARERE FAVOREVOLE** in relazione all'aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2018/2020, ridefinizione della struttura organizzativa dell'ente e approvazione del nuovo funzionigramma con decorrenza 01.10.2018.

Trezzo sull'Adda, 17 luglio 2018



Il Revisore unico dei Conti

*Lorenzo Zanisi*  
Rag. Lorenzo Zanisi